



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 7202

Seduta del 24/10/2022

---

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – ATTIVAZIONE DELLA MISURA “LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 21-27- PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI” A VALERE SULL’ASSE 1 - AZIONE 1.3.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LOMBARDE E DELL’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI CRITERI APPLICATIVI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando de Crinito

La Dirigente Milena Bianchi

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

### **VISTI** altresì:

- la DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con la quale Regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, le proposte di programma regionale a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR – allegato A) 2021-2027 e di programma regionale a valere sul fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il Programma Regionale (PR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 notificato alla UE l'11 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1 agosto 2022 che approva il "Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final;
- la DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

### **RCIHIAMATI:**

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese di ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;
- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con DGR n. X/1015/2013 e smi, e declinata dal punto di vista operativo con le DGR n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 ed in ultimo aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e con la DGR n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest'ultima avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la DGR n. XI/4456 del 22 marzo 2021 che approva la "Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2014, n. 11 in sostituzione della DGR n. 24 ottobre 2018, n. XI/675" e i successivi aggiornamenti;

- la DGR n. XI/6865 del 2 agosto 2022 di integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con D.G.R. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla D.G.R. XI/6215 del 2022, a seguito della L.C.R n. 118 del 27 luglio 2022 "Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali", che aggiorna, tra gli altri, il prospetto di raccordo attività 2022-2024 di Finlombarda S.p.A.;

**RICHIAMATA** altresì la comunicazione dell'Assessore Guidesi alla Giunta nella seduta dell'11 luglio 2022, avente oggetto "Quadro previsionale degli strumenti finanziari e delle iniziative per la competitività delle imprese a valere sul PR FESR 2021-2027";

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede, nell'ambito dell'asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente", l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri", la quale intende rilanciare il posizionamento delle aziende lombarde sui mercati globali, per valorizzare il "Made in Lombardy" e l'innovazione come fattore competitivo, valorizzando anche il concetto di filiera, di cluster e modulando il supporto anche in considerazione della dimensione di impresa e/o della propensione all'export, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di lanciare programmi integrati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza delle imprese nei mercati esteri;

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

contabilità e finanza pubblica), tra gli altri, il Fondo “Linea Internazionalizzazione” per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione finanziaria comprensiva dei costi di gestione pari, rispettivamente, a euro 5.950.000,00 nel 2023, euro 8.875.000,00 nel 2024, euro 75.000,00 nel 2025 ed euro 100.000,00 nel 2026;

#### **RILEVATO** che:

- con DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto n. 12776 del 09/09/2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

**DATO ATTO** che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con decreto n. 12776 del 09/09/2022, ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri del PR FESR 2021-2027;

#### **DATO ATTO** che:

- in conformità all'art. 58 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di prestito agevolato combinato con sovvenzioni a sostegno dell'attivazione in Regione Lombardia di uno strumento finanziario per promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 13/10/2022 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con nota O1.2022.0024282 del 17/10/2022 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la quale ha espresso parere positivo con pec prot. n. O1.2022.0024466 del 19/10/2022;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **CONSIDERATO** che:

- coerentemente con l'inquadramento strategico regionale sopra delineato, si intende sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e la crescita competitiva delle stesse sui mercati esteri;
- nell'attuale quadro economico internazionale, sia con riferimento all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, sia con riferimento al conflitto russo-ucraino e alle conseguenti pressioni inflazionistiche legate al caro energia e all'incremento dei costi degli input produttivi, risulta ancora più fondamentale promuovere e/o consolidare la competitività del sistema imprenditoriale lombardo e la presenza sui mercati esteri;
- in continuità con le misure "Linea Internazionalizzazione" e "Linea Internazionalizzazione Plus" attivate nell'ambito della programmazione FESR 2014-2020 si intende pertanto avviare la misura "Linea Internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri", volta a sostenere lo sviluppo di programmi strutturati finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata;

**RITENUTO** pertanto, di attivare la Misura "Linea internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri" a valere sul Fondo istituito all'art. 4 comma 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 , che consiste in un intervento di finanziamento agevolato combinato con un contributo a fondo perduto per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la realizzazione di programmi strutturati di sviluppo finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata, secondo i criteri applicativi di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

**STABILITO** che la dotazione finanziaria iniziale della Misura Linea internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri" è pari ad euro 7.050.000,00, a valere sulle risorse del "Fondo Linea Internazionalizzazione"



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- Anno 2023, complessivi euro 2.796.500,00 così suddivisi:
  - Euro 1.099.800,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
  - Euro 1.154.790,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
  - Euro 494.910,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE
  - Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
  - Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
  - Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
  
- Anno 2024, complessivi euro 4.171.250,00 così suddivisi:
  - Euro 1.649.700,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
  - Euro 1.732.185,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
  - Euro 742.365,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE
  - Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
  - Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
  - Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

- Anno 2025, complessivi euro 35.250,00 così suddivisi:
  - Euro 14.100,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
  - Euro 14.805,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
  - Euro 6.345,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Anno 2026, complessivi euro 47.000,00 così suddivisi:
  - Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
  - Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
  - Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

**STABILITO** che la dotazione della misura potrà essere successivamente incrementata con apposita Deliberazione fino a euro 15.000.000,00, pari alla dotazione del "Fondo "Linea Internazionalizzazione" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17;

**DATO ATTO** che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'"in-house providing", concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 22/12/2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

anche caratterizzati da fallimenti di mercato;

- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- pertanto sussistono in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 comma 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 comma 5, del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento;

**CONSIDERATO** che:

- l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e contribuito a provocare aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisi per molte altre materie prime e beni primari che hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri;
- le criticità che caratterizzano il quadro economico internazionale, sia con riferimento alle pressioni inflazionistiche legate al caro energia e al più generale incremento dei costi degli input produttivi, sia in relazione alle tensioni geopolitiche innescate dal conflitto russo-ucraino, oltre a riflettersi in maggiori oneri e difficoltà per le imprese, tanto sul fronte degli approvvigionamenti quanto su quello dei mercati di sbocco, generano in aggiunta maggiore incertezza circa gli scenari futuri, disincentivando in generale la propensione a investire da parte delle imprese e mettendo particolarmente a rischio la componente degli investimenti maggiormente condizionata dal contesto internazionale, nello specifico le attività volte ad avviare o consolidare la presenza sui mercati esteri;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24/03/2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", emendata con



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Comunicazione C(2022) 5342 final del 20/07/2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;

**VISTO** il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21/09/2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

**RICHIAMATA** la DGR n. 7027 del 26/09/2022 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;

**STABILITO** che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947;

**RITENUTO** di prevedere, in attuazione del Regime quadro regionale di cui alla DGR n. 7027 del 26/09/2022, che:

- gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione C(2022) 1890 (art. 2.1);
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);
  - gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
  - gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
  - gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
  - gli aiuti concessi in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;
  - le imprese debbano presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante;

**RITENUTO** altresì che, in caso di mancata proroga da parte della Commissione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, le concessioni successive al 31 dicembre 2022, avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

**STABILITO** che per le domande presentate entro il termine di validità "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

**STABILITO** altresì che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - a) attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
  - b) informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - c) attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).
- l'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.

**STABILITO** che:

- per gli aiuti concessi nell'ambito del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione proporzionale di finanziamento e contributo a fondo perduto nei limiti del massimale ancora disponibile, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- per gli aiuti concessi ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in applicazione dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il contributo resterà invariato, purché il finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa.

**RICHIAMATO** il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che:

- la registrazione, ai sensi art. 8 del D.M. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947, è stata effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico con il codice CAR 23959;
- gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico alla dirigente della U.O. Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione;

**DATO ATTO** che l'intervento agevolativo previsto dalla misura “Linea Internazionalizzazione 21-27 – Progetti per la competitività sui mercati esteri” viene concesso a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto in coerenza con i criteri applicativi dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** pertanto:

- di approvare i criteri applicativi della Misura Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto, in



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- attuazione della legge istitutiva del Fondo, che Finlombarda S.p.A. è il soggetto gestore del "Fondo Internazionalizzazione";
- di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;
  - di demandare ai competenti dirigenti della Direzione Generale Sviluppo economico:
    - l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
    - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., nonché l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 "Monitoraggio e relazioni" della richiamata DGR 26 settembre 2022, n. 7027;

**EVIDENZIATO** che la valutazione dei progetti prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell'art. 5/III del D.Lgs.vo 123/1998);

**DATO ATTO** che l'articolo 5 della L.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

**ACQUISITO** il parere:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", in data 18/10/2022;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 19/10/2022;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2021-2027, con nota prot. n. O1.2022.0024496 del 19/10/2022;

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, il provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 5859 del 17/01/2022;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di attivare la Misura “Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri” a valere sul Fondo istituito all'art. 4 comma 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, che consiste in un intervento di finanziamento agevolato combinato con un contributo a fondo perduto per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la realizzazione di programmi strutturati di sviluppo finalizzati ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata, secondo i criteri applicativi di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri applicativi della Misura Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale della Misura “Linea internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri” è pari ad euro 7.050.000,00, a valere sulle risorse del “Fondo “Linea Internazionalizzazione” istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
  - o Anno 2023, complessivi euro 2.796.500,00 così suddivisi:
    - Euro 1.099.800,000 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
    - Euro 1.154.790,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 -



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

- Euro 494.910,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE
- Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

o Anno 2024, complessivi euro 4.171.250,00 così suddivisi:

- Euro 1.649.700,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- Euro 1.732.185,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- Euro 742.365,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

o Anno 2025, complessivi euro 35.250,00 così suddivisi:

- Euro 14.100,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

SPECIALISTICHE;

- Euro 14.805,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 6.345,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

o Anno 2026, complessivi euro 47.000,00 così suddivisi:

- Euro 18.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 19.740,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 8.460,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

4. di stabilire che la dotazione della misura potrà essere successivamente incrementata con apposita Deliberazione fino a euro 15.000.000,00, pari alla dotazione del "Fondo "Linea Internazionalizzazione" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17;
5. di prevedere che le agevolazioni della misura "Linea internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri" saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando;
6. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrati sotto il CAR 23959;
7. di stabilire che, in attuazione del Regime quadro regionale di cui alla DGR n. 7027 del 26/09/2022, gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione C(2022) 1890 (art. 2.1);



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

8. di stabilire che, in caso di mancata proroga da parte della Commissione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, le concessioni successive al 31 dicembre 2022, avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
9. di prevedere che per le domande presentate entro il termine di validità del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890, ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
10. di dare atto che, in attuazione della legge istitutiva del Fondo, Finlombarda S.p.A. è il soggetto gestore del Fondo “Linea Internazionalizzazione” per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi;
11. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;
12. di demandare ai competenti Dirigenti della Direzione Generale Sviluppo economico:
  - l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
  - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

nonché l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 "Monitoraggio e relazioni" della richiamata DGR 26 settembre 2022, n. 7027;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## ALLEGATO A ALLA DGR [-]

### ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA

**“Linea Internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri”**

**Azione 1.3.1. Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde ed all'attrazione di investimenti esteri del PR FESR Lombardia 2021-2027**

<b>FINALITÀ</b>	<p>La misura intende sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde anche alla luce della crisi innescatasi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha reso ancor più necessario l'esigenza di diversificare da una parte e incrementare dall'altra le opportunità di business per far fronte all'incremento dei costi dell'energia, all'aumento dei prezzi ed alla scarsità di materie prime nonché alla diminuzione del fatturato verso le aree oggetto di sanzioni.</p> <p>Tramite programmi strutturati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata.</p>
<b>PRS XI LEGISLATURA</b>	Missione 14: “Sviluppo economico e competitività” Risultato atteso 01.61 “Sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese”
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria iniziale è pari a Euro 7.050.000,00 da capitoli del PR FESR 2021-2027 (capitoli 15598, 15599,15597 – annualità 2023 e 2024, 15592, 15593, 15591 annualità 2023,2024,2025,2026)
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Finlombarda S.p.A.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>L'agevolazione regionale (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto) è concessa nel “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all' Aiuto di Stato SA.103947.</p> <p>In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;</li><li>- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies del Regime quadro regionale);</li><li>- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4 del Regime quadro regionale);</li><li>- concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4 del Regime quadro regionale);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concesse in base al presente provvedimento non devono coprire le esigenze di liquidità già coperte a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19.</li> </ul> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione proporzionale di Finanziamento e contributo a fondo perduto nei limiti del massimale ancora disponibile, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>- l'agevolazione non è concessa alle imprese insolventi, ossia alle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3) lettera a);</li> <li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;</li> <li>b) informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;</li> <li>c) attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).</li> </ul> </li> </ul> <p>In applicazione dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del Finanziamento nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.</p>
<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda al bando attuativo;</li> <li>b) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell'agevolazione;</li> </ul> <p>Sono esclusi i soggetti che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;</li> <li>- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;</li> <li>- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.</li> </ul> <p>Nel caso di applicazione del regime De Minimis sono esclusi i soggetti insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;</p> <p>Nel caso di applicazione Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027 sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);</li> <li>- gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);</li> <li>- le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);</li> <li>- i destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);</li> </ul> <p>Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI con un investimento minimo pari a Euro 35.000,00.</p> <p>Tali programmi strutturati potranno, altresì, ricomprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato internazionale;</li> <li>- partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all'estero, anche virtuali;</li> <li>- servizi per la promozione dell'export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la transizione digitale e di promozione dell'impresa sui mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.).</li> </ul> <p>Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'exportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p> <p>In ogni caso i programmi dovranno rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS, secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'agevolazione sarà concessa ed erogata fino al <b>100% delle spese ammissibili</b> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>80% sotto forma di finanziamento agevolato;</b></li> <li>- <b>20% sotto forma di contributo a fondo perduto;</b></li> </ul> <p>nel rispetto delle intensità di aiuto massime previste nel Regime quadro regionale di cui alla DGR n. 7027/2022 (espresse in valore nominale) o nel Regolamento (UE) n.</p>

	<p>1407/2013 (intensità espresse in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL) in funzione del regime di aiuto applicato <b>e comunque non potrà superare l'importo complessivo di Euro 350.000,00.</b></p> <p>Il <b>tasso nominale annuo di interesse</b> applicato al finanziamento agevolato è fisso ed è pari allo <b>0%</b>.</p> <p>La <b>durata del finanziamento</b> è <b>compresa tra 3 e 6 anni</b>, con un periodo di preammortamento massimo fino all'erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi.</p> <p>Il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai proponenti come indicato nella D.G.R. n. 4456/2021<sup>1</sup> e ss.mm.ii., dove sono altresì previste le forme di garanzia ammissibili che verranno dettagliate anche nel provvedimento attuativo.</p>
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili le spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.); sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere;</li> <li>b) istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;</li> <li>c) azioni di comunicazione ed advertising relative al programma integrato;</li> <li>d) spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi (con specifico riferimento ai siti o alle parti di sito dedicate alla vendita on line, questi non devono essere volti a penetrare un singolo mercato di altro Stato ma rivolti sia al mercato domestico che al mercato estero, favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore);</li> <li>e) consulenze in relazione al programma integrato (incluse le spese per la definizione del progetto);</li> <li>f) spese per il conseguimento (diverse dalle consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi);</li> <li>g) commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.</li> <li>h) spese di formazione per il personale relative al programma integrato nella misura pari al 10% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);</li> <li>i) spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel programma integrato di sviluppo internazionale, determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) conformemente all'articolo 55 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;</li> <li>j) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.</li> </ul>
<p><b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b></p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale.</p>

<sup>1</sup> D.G.R. n. 4456 del 22 marzo 2021 e ss.mm.ii. che approva la "Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR n. 24 ottobre 2018, n. XI/675".

<b>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e merito – è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse su Bandi OnLine.</p> <p>Si individua un termine massimo di novanta giorni per il completamento del procedimento istruttorio, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione di merito si articola in una valutazione tecnica del programma integrato ed un'istruttoria economico-finanziaria che vengono svolte sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti):</p>			
	<b>AMBITO</b>	<b>CRITERI</b>	<b>SOTTOSCRITERI</b>	
	<b>QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 70 punti)</b>	Qualità progettuale (da 0 a 15)	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere (da 0 a 15)	
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione (da 0 a 30)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività (da 0 a 15)	
			Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione (da 0 a 15)	
		Capacità di rafforzare un'attività economica nel mercato di destinazione (da 0 a 15)		
		Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Tempi (da 0 a 5)	
	Costi (da 0 a 5)			
	<b>TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA</b>			<b>70 PUNTI</b>
	<b>CARATTERISTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL SOGGETTO PROPONENTE ANCHE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (da 0 a 30 punti)</b>	<b>Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e ss.mm.ii.) che prevede le seguenti classi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia</li> <li>• Classe 8: ammissibile con garanzia 30% finanziamento</li> <li>• Classe 9: ammissibile con garanzia 50% finanziamento</li> <li>• Classe 10: ammissibile con garanzia 80% finanziamento</li> <li>• Classe 1-12: non ammissibile</li> </ul> <b>Punti assegnabili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe 1: 27 punti</li> <li>• Classe 2: 24,75 punti</li> <li>• Classe 3: 22,5 punti</li> <li>• Classe 4: 20,25 punti</li> <li>• Classe 5: 18 punti</li> <li>• Classe 6: 15,75 punti</li> <li>• Classe 7: 13,5 punti</li> <li>• Classe 8: 11,25 punti</li> <li>• Classe 9: 9 punti</li> <li>• Classe 10: 6,75 punti</li> </ul> <b>Classe 11-12: non ammissibile (da 0 a 27 punti)</b>		<b>30 PUNTI</b>
<b>Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 3 punti)</b>				
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE AL NETTO DELLE PREMIALITÀ</b>			<b>100 punti</b>	

	<b>PREMIALITÀ</b>	<b>Sostenibilità ambientale:</b> soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy)	2,5 punti
<b>S3:</b> Coerenza dell'attività con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3).		2,5 punti	
<b>Rilevanza della componente femminile e giovanile:</b> soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come <b>componente femminile o giovanile</b> (inferiore o pari a 35 anni)		2,5 punti	
<b>Impresa Benefit:</b> Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.		2,5 punti	
<p>Qualora il punteggio dell'istruttoria tecnica relativa alla "Qualità dell'operazione" risultasse pari o inferiore a 30 punti non si procederà alla verifica del requisito relativo alle "Caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e il programma sarà dichiarato non ammissibile.</p> <p>Sono ammissibili all'agevolazione i programmi strutturati che superino il punteggio minimo per l'ammissibilità con riferimento al sotto-criterio di valutazione "Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e ss.mm.ii.)" e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del proponente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;</p> <p>b) sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;</li> <li>ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;</li> <li>iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al soggetto richiedente.</li> </ol> <p>Per essere ammessi all'agevolazione, i programmi strutturati devono conseguire un punteggio complessivo, <u>comprensivo della premialità</u>, pari a 60 punti.</p> <p>I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.</p>			
<b>EROGAZIONE</b>	L'erogazione dell'agevolazione potrà avvenire <b>in un massimo di due tranche</b> , comprensive di un <b>anticipo (fino ad un massimo del 50% della quota a titolo del finanziamento agevolato)</b> alla sottoscrizione del relativo contratto e rilascio dell'eventuale quadro cauzionale previsto ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021) e del saldo dell'agevolazione (comprensivo del saldo del finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto).		
<b>TERMINI REALIZZAZIONE PROGRAMMI</b>	I programmi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi).		

<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p> <p>All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.</p>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<p>Indicatore di output: Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p> <p>RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato</p>
<b>COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI</b>	<p>n.a.</p>